

VIGILANZA SUGLI ALUNNI ALL'USCITA DALLA SCUOLA

L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze. **(Cass. 22 gennaio 1990 n. 318).**

Giungono a questa Avvocatura da parte di istituzioni scolastiche, generalmente Direzioni Didattiche, quesiti in ordine ai confini giuridici dell'obbligo di vigilanza sugli alunni in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche.

La frequenza di tali richieste induce questo Organo Legale a coinvolgere gli Uffici scolastici provinciali, affinché valutino l'opportunità di diffondere le osservazioni che seguono quanto meno presso le istituzioni scolastiche che si occupano dell'istruzione elementare.

In ordine alla questione si osserva quanto segue.

Alla migliore comprensione della risposta, gioveranno alcune osservazioni preliminari.

La responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione Scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene da un lato all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex art. 2047-2048 c.c.) e dall'altro lato all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).

Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della responsabilità civile dell'Amministrazione consegue ex art. 28 Cost. alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d'ufficio. In particolare l'obbligo di vigilanza sui minori fa capo in generale al personale docente e, nei limiti determinati dagli artt. 36, co 2, lett. d CCNL 1999 al personale ATA, **gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno capo al dirigente scolastico.**

Si osserva, in particolare, fra gli obblighi di servizio imposti al personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi.

La violazione del predetto obbligo è in astratto considerata tanto dall'art. 2047 c. c. quanto dal successivo art. 2048 c.c.

Dispone l'art. 2047 c.c. che "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...).

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Le due norme, che si distinguono a seconda che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere oppure sia capace, stabiliscono entrambe una presunzione di responsabilità iuris tantum (è cioè ammessa la prova liberatoria) a carico di precettori e insegnanti.

La responsabilità sussiste tanto nella ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nella ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta. La responsabilità viene meno allorché si provi che l'insegnante non ha potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che lo stesso ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (tra le tante Cass. Sez. III, 3 giugno 1993, n. 4945).

Al fine accertare la prevedibilità del fatto, che è condizione della prevenibilità dello stesso, si fa riferimento anche alla sua ripetitività o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata ai particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono ripetersi al riprodursi di queste.

Si ritiene, poi, che il dovere di vigilanza abbia carattere relativo e non assoluto.

Si ritiene, cioè che si debba correlare contenuto e modalità di esercizio del dovere in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi, di modo che con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

Con riferimento alla durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che la responsabilità per le lesioni subite dagli alunni all'interno dell'edificio scolastico, ricorra anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento.

Al capo d'istituto ora dirigente scolastico competono compiti di natura amministrativa: fra i suoi obblighi di servizio non si annovera l'obbligo di vigilanza sugli alunni (art. 25 bis D.Lgs. 29/93).

Si è costantemente ritenuto, infatti, che in tema di responsabilità del precettore per i danni subiti dall'allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il capo di istituto, per la sua attività meramente organizzativa di amministrazione e di controllo sulla attività degli operatori scolastici deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno alla amministrazione scolastica. (Cass., Sez. III, 10 giugno 1994, n. 5663; Cass. sez. III, 26 aprile 1996 n. 3888; Corte Conti, sez I, 15 settembre 1990, r.174).

I compiti di organizzazione e controllo spettanti al capo di istituto portano tuttavia a configurare altre possibili ipotesi di responsabilità: egli è, infatti, tenuto a garantire la sicurezza della scuola, al fine di evitare possibili fonti di rischio, adottando al riguardo i provvedimenti appropriati (tale obbligo deve essere inteso come "obbligo di mezzi" e non di risultato, nel senso che al dirigente scolastico si chiede di adottare i provvedimenti rientranti nella propria competenza o, se del caso, di sollecitare l'intervento di altri organi dotati della competenza necessaria).

Si deve notare che la responsabilità del dirigente scolastico risulta ascrivibile, alternativamente, all'art. 2043 c.c. (per esempio, a fronte di danni causalmente ricollegabili a **deficienze organizzative** imputabili allo stesso (può essere il caso, per esempio, di una insufficiente o **inadeguata regolamentazione** dell'avvicendamento dei docenti nelle classi, al fine di assicurare la continuità nella vigilanza delle stesse), ovvero all'art. 2051 c.c. (per i danni cagionati dalle **cose** di cui egli abbia la custodia).

Se tale è ripartizione degli obblighi "interna" al personale scolastico, la violazione degli uni o degli altri, o di entrambi, comporta la responsabilità dell'Istituzione scolastica, giusta il rapporto, di immedesimazione organica che lega l'amministrazione ai propri dipendenti.

Applicando i principi ora richiamati, la giurisprudenza ha ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per questo e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con conseguente possibilità di pregiudizio per la sua incolumità; tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell'istituto le eventuali disposizioni date dai genitori (come ad esempio, quella di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per l'incolumità dello stesso (così, testualmente Cass. Sez III, 19 febbraio 1994, n. 1623; Cass. 5 settembre 1986. n. 5424 e più di recente e Cass., III, 30 dicembre 1997, n. 13125)

Discende dai richiamati principi la inopportunità di adottare disposizioni interne all'istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi ultimi non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite "liberatorie", concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità della Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, possono costituire avallo e prova della consapevolezza da parte

dell'istituto e dei suoi organi di detta modalità di "uscita" da scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio di un eventuale giudizio risarcitorio in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi.

Relativamente al soggetto cui riaffidare gli alunni all'uscita da scuola, si è già accennato a come esso debba essere maggiorenne.

E' noto, infatti, che solo con la maggiore età si acquista la generale capacità di agire (art. 2 , primo comma, c.c.), intesa quale attitudine alla cura dei propri interessi, la capacità di agire comporta l'idoneità del soggetto a provocare la costituzione di effetti giuridici, ad incidere su di essi, a mettere in moto meccanismi per mezzo dei quali la legge garantisce la loro tutela (Venchiarutti, voce "*Incapaci*" in *Digesto civ.* Utet, Torino, 1993).

E' ben vero che alcune disposizioni prevedono come rilevante un'età diversa per il compimento di atti determinati (ad esempio, la L. n. 653 del 1942 che fissa a quattordici anni l'età minima per la prestazione di lavoro; l'art. 108 della L. 633 del 1941, che fissa a sedici anni la capacità di compiere atti di disposizione del diritto d'autore relativamente alle opere create; l'art. 250 c.c. che fissa a sedici anni l'età per il riconoscimento di un figlio naturale; ecc.).

Tuttavia, le norme che prevedono l'anticipazione della capacità di agire con riguardo a singoli atti sono da considerare speciali e quindi di stretta interpretazione (Falzea, voce "*Capacità (teoria generale)*", in Enc. Dir. , vol. VI, Milano, 1960, 27; Santoro-Passarelli, "*Dottrine generali del diritto civile*", Napoli, 1953, 113; Rescigno, "*Capacità giuridica*", in Nov. Dig. It., II, Torino, 1958, 864).

Ne consegue che esse non possono trovare applicazione ai di fuori dei casi, e quindi degli atti, in esse considerati (art. 14 disp. prel. C.c.).

E' solo con la maggiore età, pertanto, che si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un' età diversa, essendo così irrilevante l'accertamento in concreto della naturale capacità di intendere e di volere in capo al minore.

Le regole sulla capacità di agire sono dettate nell'interesse dei terzi, ma soprattutto nell'interesse del minore, cosicché la capacità di agire è requisito indispensabile dell'attività giuridica allorché gli atti posti in essere dall'incapace siano potenzialmente destinati a sfociare in effetti giuridici sfavorevoli alla persona che li compie.

Da tali principi emerge che il soggetto che non abbia raggiunto la maggiore età, così come è oggetto - proprio a cagione della propria incapacità di agire - dell'obbligo di vigilanza imposto ai propri genitori ed ai precettori nel tempo in cui è affidato agli uni o agli altri, così non possa essere giuridicamente ritenuto avere la capacità necessaria ad assumere su di sé l' obbligo di vigilanza - e la conseguente responsabilità - su altro soggetto minore.

Ne consegue ulteriormente che l'istituzione scolastica che trasferisse la vigilanza sui minori dai propri docenti a soggetto minore, quand'anche questo corrispondesse a precise disposizioni date dai genitori, verrebbe meno al proprio obbligo di evitare situazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

A differente soluzione sotto il profilo giuridico non possono spingere né la pretesa dei genitori a non subire interferenze in quella che spesso viene presentata come scelta educativa, non essendo tale pretesa giuridicamente tutelabile allorché il minore si trovi affidato ad altro soggetto, stante l'indisponibilità del diritto all'incolumità e integrità fisica dello stesso, né difficoltà operative conseguenti all'applicazione dei richiamati principi.

Ciò, pur essendo ben evidente come in certi contesti territoriali (piccoli centri urbani o di campagna) e sociali (contesti familiari con genitori entrambi "lavoratori" per periodi di tempo giornalieri superiori a quelli coincidenti con l'attività scolastica) il fenomeno del rientro a casa "da soli" degli alunni sia tanto diffuso quanto ineliminabile.

L'istituto scolastico si trova così di fronte alla necessità di contemperare le esigenze delle famiglie con l'obbligo di rispettare il dovere di vigilanza sugli alunni (al fine precipuo di tutelare l'integrità fisica degli alunni ed a quello concorrente di non esporre l'amministrazione scolastica al rischio di responsabilità risarcitoria. Al riguardo, sul piano giuridico, può ritenersi discriminante e congruo (e, quindi, difendibile anche sull'eventuale terreno giudiziario) un atteggiamento degli organi dell'istituto scolastico che, seppure non idoneo a risolvere il problema in via definitiva, passi attraverso:

a) **la formale esplicitazione (attraverso, ad esempio, circolari alle famiglie) della non accettazione da parte della scuola di autorizzazioni all'uscita degli alunni non accompagnati;**

- b) la richiesta ai genitori della **formale e nominativa** indicazione di soggetti (maggiorenni) cui "delegare" l'attività di "ritiro" degli alunni da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe);
- c) il coinvolgimento della amministrazione locale ove possibile, al fine della più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico;
- D) la previsione e gestione di attività didattiche o ricreative complementari od integrative, che possono essere offerte anche al fine che ne occupa, oppure di servizi di semplice e più limitata post-accoglienza degli alunni.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
Antonio Mancini

In un servizio trasporto studenti minorenni con scuolabus, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, senza tuttavia che da ciò possa desumersi la esenzione da responsabilità dell'autista del veicolo tutte le volte che quest'ultimo, non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, quali anche l'assistenza nell'attraversamento di una strada

**Suprema Corte di Cassazione
Sezione Terza Civile
sentenza n. 2380 del 19 febbraio 2002**